

Decreto Sicurezza

Agricoltura, semaforo verde alla revisione dei contributi Inail

L'autorizzazione per ridurre l'aliquota nella legge di conversione del Dl 159/25

Proposto l'abbattimento dal 13,24% all'8,5% nel caso di datori con operai

Roberto Caponi

La legge 198/2025, di conversione del Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 301 del 30 dicembre 2025, all'articolo 1, comma 2, ha confermato la previsione che autorizza l'Inail ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo quanto disposto dal Titolo II del Testo unico infortuni (Dpr 1124/1965), nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Si tratta di una novità molto attesa dal settore agricolo che, da tempo, evidenzia l'esigenza di un riassetto del rilevante carico contributivo antinfortunistico, e in particolare di una riduzione dell'aliquota Inail a carico dei datori di lavoro agricolo che occupano manodopera – allo stato pari al 13,24%, un valore sensibilmente superiore alle aliquote massime previste per le attività più rischiose negli altri settori produttivi (corrispondenti al massimo all'11%) – in considerazione dell'andamento infortunistico del settore primario, il quale registra, ormai da oltre un decennio, un miglioramento significativo.

È dunque auspicabile che le novità introdotte dal decreto legge vengano ora prontamente attuate attraverso i provvedimenti necessari, affinché già da quest'anno, come previsto dalla norma, possa pie-

namente entrare in vigore il nuovo sistema contributivo Inail per le aziende agricole. Il comma 3 del medesimo articolo 1 della norma diventata legge prevede, infatti, che alla misura debba dare attuazione, su proposta dell'istituto assicurativo, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto emanato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito anche il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che dovrà definire i nuovi criteri di calcolo e le aliquote applicabili alle imprese agricole, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Da un'attenta analisi della relazione tecnica di accompagnamento al Dl 159/2025, risulta che gli effetti di tale revisione sono, peraltro, già stati stimati dall'Inail – con riferimento all'esercizio 2024 – in minori entrate per complessivi 90 milioni a regime, senza impatti negativi sulla finanza pubblica, in quanto tali effetti sono stati già considerati, a legislazione vigente, nei documenti di programmazione finanziaria per il 2025. Inoltre, il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha già avuto modo di pronunciarsi, con apposita delibera (la 147 del 21 luglio scorso), ipotizzando una riduzione dei contributi che garantisca l'equilibrio della gestione agricoltura. In particolare, il Cda dell'Inail ha proposto che la nuova aliquota per i datori di lavoro agricolo che occupano operai sia pari all'8,5% della retribuzione imponibile

e che per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti) la contribuzione annua ammonti a 650 euro.

Vale la pena di ricordare, infine, che alla contribuzione antinfortunistica agricola non si applica il meccanismo di oscillazione delle tariffe Inail, essendo prevista una quota di contribuzione fissa e predeterminata, non legata allo specifico rischio. Peraltro, il decreto Sicurezza, come convertito dalla legge 198/2025, ribadisce la necessità che la contribuzione in agricoltura venga adeguatamente rivista, come già disposto dalla legge 147/2013 all'articolo 1, comma 128, che prevedeva una revisione complessiva dei premi e contributi assicurativi, ma che è stata attuata nel 2019 solo per la parte relativa ai premi degli altri settori produttivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

